

Appendice del Regolamento LPP relativa al piano BG (piano settore alberghiero) per i collaboratori sottoposti al CCNL del settore alberghiero

(valido dal 1 luglio 2013)

Per rispettare la regolamentazione dichiarata generalmente vincolante dal 1° gennaio 2003 relativa alla previdenza professionale nel settore alberghiero, per il piano di previdenza BG (piano settore alberghiero) valgono le seguenti disposizioni.

1 Cerchia delle persone assicurate

- 1.1 Nel piano di previdenza BG (piano settore alberghiero) devono essere assicurati, ai sensi del punto 2 della disposizioni generali, tutti i collaboratori soggetti alla LPP che sono sottoposti al CCNL.
- 1.2 Le persone che non sono sottoposte al CCNL non possono essere assicurate in questo piano di previdenza.

2 Prestazioni previdenziali

- 2.1 L'importo della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato, o almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP, purché la persona assicurata sia diventata invalida in seguito a malattia.
- 2.2 L'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde al 10% del salario assicurato purché la persona assicurata sia diventata invalida in seguito a malattia.
- 2.3 L'importo della rendita per coniugi o partner superstiti corrisponde al 25% del salario assicurato purché la persona assicurata sia morta in seguito a malattia prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e sia adempiuto quanto riportato al punto 7 delle disposizioni generali.
- 2.4 L'importo della rendita per orfani corrisponde al 10% del salario assicurato purché la persona assicurata sia deceduta in seguito a malattia.

3 Remunerazione dell'avere di vecchiaia

Il tasso d'interesse applicato per la remunerazione dell'avere di vecchiaia corrisponde all'interesse minimo garantito dalla LPP più ½ per cento.

4 Età flessibile di pensionamento

In deroga al punto 4.3.1 delle disposizioni generali, in caso di pensionamento anticipato fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età legale AVS, l'aliquota di conversione non viene ridotta.

5 Contributi

Il contributo annuo per donne e uomini ammonta a

- fino ai 24 anni: 2% del salario annuo coordinato
- da 25 anni: 14% del salario annuo coordinato

6 Obblighi di notifica e d'informazione

In aggiunta agli obblighi di notifica e d'informazione riportati al punto 13 delle disposizioni generali, il datore di lavoro deve notificare immediatamente all'Organo d'applicazione se, dietro sua richiesta, è stato esonerato dall'assoggettamento al CCNL.

Le altre disposizioni del regolamento rimangono invariate.